COMUNE DI TURI

(CITTA' METROPOLITANA DI BARI)

Decreto del Sindaco n. 38 del 29/08/2024, prot. n. 18814

Oggetto: Autorizzazione alla rappresentanza, costituzione e resistenza in giudizio del Comune di Turi avverso i ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace o al Tribunale ordinario e riguardanti verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie, delle ordinanze e dei regolamenti comunali, delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

IL SINDACO

PREMESSO che, al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali, è necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di suoi rappresentanti;

CONSIDERATO che avverso le sanzioni amministrative derivanti da verbali per violazioni alle norme del Codice della Strada, ad ordinanze e regolamenti comunali, ovvero avverso le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative per le predette violazioni, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale a norma degli artt. 204-bis e 205 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e art. 22 e ss. della legge 24/11/1981, n. 689 e artt. 6 e 7 del D. Lgs. 01/09/2011, n. 150;

VISTI:

- l'art.75, comma 3, c.p.c. il quale prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
- l'art. 22, comma 1, della legge n. 689/1981, così come sostituito dall'art. 34 del D. Lgs. 01/09/2011, n. 150 con decorrenza dal 06/10/2011 ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla citata data di decorrenza, il quale, nel testo attualmente vigente, dispone che " ... *Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* ...";
- l'art. 6, comma 9, del D. Lgs. n. 150/2011, rubricato "*Dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione*", il quale testualmente stabilisce che "... *Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto ...*";
- l'art. 7, comma 8, del succitato D. Lgs. n. 150/2011, rubricato "*Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada*", il quale testualmente stabilisce che "... *Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati ...*";

VISTI:

COMUNE DI TURI PROT. N. 0018814 DEL 29-08-2024 IN partenza

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare, gli artt. 6-50-107-109;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di Polizia locale e del Corpo di Polizia municipale;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale non dirigenziale delle regioni e delle autonomie locali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- il D. Lgs. n. 285/1992;
- il D. Lgs. 01/09/2011, n. 150;

VISTO l'art. 26, comma 9, dello Statuto comunale secondo cui "... *Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell'ente in giudizio e la esercita previa delibera di Giunta Comunale cui compete il provvedimento di autorizzazione alla lite ...*";

DATO ATTO che la giurisprudenza di legittimità della suprema Corte di Cassazione è oramai consolidata nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco con possibilità, da parte di questi, di delega a funzionari;

VISTA la L.R. 14/12/2011, n. 37 e s.m.i., recante l'ordinamento della polizia locale;

VISTO il Regolamento Comunale del Corpo di Polizia Locale approvato con D.C.C. n.4 del 01/03/2021, assunta con i poteri del Consiglio ed esecutiva;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 31 del 17/07/2024, prot. n. 16511 del 17/07/2024, con il quale alla dott.ssa Milena CISTERNINO, con funzioni di Vice Comandante, dipendente di ruolo, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, è stato conferito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, l'incarico di posizione organizzativa del Settore Polizia Locale del Comune di Turi a decorrere dal 18/07/2024 e fino a nuovo decreto;

RICHIAMATA la deliberazione n. 90 del 28/08/2024, esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha così stabilito:

1) DI COSTITUIRSI E RESISTERE nei seguenti giudizi:

a) innanzi al Giudice di Pace, per quanto riguarda controversie aventi ad oggetto verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, delle ordinanze e dei regolamenti comunali, nonché iscrizione a ruolo delle sanzioni pecuniarie;

b) innanzi al Giudice di Pace - facendo comunque salve le competenze del Tribunale e quelle stabilite da altre disposizioni di legge -, per quanto riguarda controversie relative alle attività istituzionali del Settore 6° Polizia Locale ed aventi ad oggetto ordinanze-ingiunzioni di pagamento e ordinanze che dispongono la sola confisca.

2) DI INDIVIDUARE il soggetto incaricato della difesa dell'Ente nel seguente funzionario:

- *il Commissario dott.ssa Milena CISTERNINO, con funzioni di Vice Comandante, dipendente di ruolo del Comune di Turi, inquadrata nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del Settore 6° - Polizia Locale, con incarico temporaneo di posizione organizzativa del Settore 6° dal 18/07/2024 fino a nuovo decreto.*

3) DI CONFERIRE al sopra menzionato funzionario l'incarico di rappresentanza e difesa di questo Ente nei giudizi specificati al punto n. 01) del dispositivo del presente deliberato, come da precisazione in procura da rilasciarsi a cura del Sindaco del Comune di Turi.

4) DI AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Turi a conferire al suddetto funzionario mandato "ad litem".

5) DI STABILIRE che il presente atto abbia efficacia fino a nuovo decreto.

COMUNE DI TURI PROT. N. 0018814 DEL 29-08-2024 IN partenza

CONSIDERATO che nei confronti del Comune di Turi è pendente la causa R.G. N. 489/2024 promossa dalla Sig.ra *omissis* dinanzi al Giudice di Pace di Putignano (BA) contro il Comune di Turi avente ad oggetto l'opposizione a sanzione amministrativa relativa ai verbali di accertamento n. 2204/C di violazione dell'art. 97 comma 7 e 15 del Codice della Strada (pagamento in misura ridotta non ammesso) e il relativo verbale di sequestro n. 518/P.L finalizzato alla confisca; n.2205/C di violazione dell'art. 193 comma 2 del Codice della Strada dell'importo di €.866,00; n.2206/C di violazione dell'art. 116 comma 15 e 17 Codice della Strada dell'importo di €.5.100,00 e n. 2207/C di violazione dell'art. 171 commi 1,2 e 3 Codice della Strada dell'importo di €. 83,00 elevati dal Comando di Polizia Locale di Turi (BA) nei confronti della ricorrente in data 06/05/2024 e notificati il 07/05/2024.

CONSIDERATO che il Commissario dott.ssa Milena CISTERNINO, in qualità di funzionario del Settore Polizia Locale, ha evidenziato la sussistenza di validi motivi per costituirsi e resistere nel giudizio promosso dalla Sig.ra *omissis*, in qualità di trasgressore/obbligato in solido, dinanzi al Giudice di Pace di Putignano contro il Comune di Turi (BA) (causa RG. N.489/2024), nella prima udienza fissata per il giorno 19/09/2024, confermando la corretta regolarità del procedimento sanzionatorio, oggetto del contenzioso di cui sopra.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, conferendo alla dott.ssa Milena CISTERNINO, nella suindicata qualità, apposita delega, da esercitarsi con più ampia facoltà di legge, incluso il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare la rinuncia agli atti, a rappresentare e difendere il Comune di Turi nelle udienze per la discussione del giudizio di che trattasi innanzi al Giudice di Pace di Putignano (BA).

DECRETA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) **DI DARE** esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 90 del 28/08/2024, esecutiva, richiamata nella premessa del presente atto;

2) **DI CONFERIRE** alla dott.ssa Milena CISTERNINO, nella suindicata qualità, apposita delega, da esercitarsi con più ampia facoltà di legge, incluso il potere di transigere, conciliare, fare ed accettare la rinuncia agli atti, a rappresentare e difendere il Comune di Turi nelle udienze per la discussione del giudizio promosso dalla Sig.ra *omissis* dinanzi al Giudice di Putignano contro il Comune di Turi (causa R.G. n.489/2024) in opposizione a sanzione amministrativa relativa ai verbali di accertamento n. 2204/C di violazione dell'art. 97 comma 7 e 15 del Codice della Strada (pagamento in misura ridotta non ammesso) e il relativo verbale di sequestro n. 518/P.L finalizzato alla confisca; n.2205/C di violazione dell'art. 193 comma 2 del Codice della Strada dell'importo di €.866,00; n.2206/C di violazione dell'art. 116 comma 15 e 17 Codice della Strada dell'importo di €.5.100,00 e n. 2207/C di violazione dell'art. 171 commi 1,2 e 3 Codice della Strada dell'importo di €. 83,00 elevati dal Comando di Polizia Locale di Turi (BA) nei confronti della ricorrente in data 06/05/2024 e notificati il 07/05/2024.

DISPONE

•che, a cura dell'Ufficio Messi, il presente decreto sia notificato:
➢al Commissario dott.ssa Milena CISTERNINO;

•che, a cura del Settore Polizia Locale, il presente atto di autorizzazione e delega, munito della relata di notifica, sia trasmesso:
➢al Capo Settore Affari Istituzionali, per l'acquisizione ai fascicoli personali dei predetti funzionari;
➢al Segretario Generale;

•che il presente decreto, a cura del Settore Affari Istituzionali, sia pubblicato:
➢all'albo pretorio informatico per la durata di 15 (quindici) giorni;

COMUNE DI TURI PROT. N. 0018814 DEL 29-08-2024 IN partenza

➢sul sito istituzionale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*": sotto-sezione 1 livello *"Disposizioni generali"*, sottosezione 2 livello "*Atti generali*", sezione *"Decreti Sindaco"*.

IL SINDACO
f.to Giuseppe De Tomaso

COMUNE DI TURI PROT. N. 0018814 DEL 29-08-2024 IN partenza